TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

# Art. 18

## Oggetti da consegnare

Le Parti contraenti, ai sensi delle seguenti disposizioni, si consegneranno:

a) gli oggetti che in un procedimento penale possono avere importanza come mezzi di prova;

b) gli oggetti di cui in un procedimento penale puo' essere ordinata la confisca;

c) gli oggetti di cui la persona perseguita e' in possesso come prodotto o profitto del reato;

d) gli oggetti che in occasione di un'estradizione in transito sono stati presi in consegna insieme con la persona perseguita.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942 |
| Estremi | Legge 18 ottobre 1942, n. 1344 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-18-oggetti-da-consegnare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it